

CORSO DI FORMAZIONE PER IL TUTORE, IL CURATORE E L'AMMINISTRATORE

DI SOSTEGNO.

Compiti e poteri del rappresentante dei soggetti fragili. Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, gli atti relativi alla vita quotidiana, di natura patrimoniale e personale, gli atti relativi alla cura e gli atti personalissimi.

I) Premessa.

Il professionista che si accinge ad assumere l'incarico di legale rappresentante di un soggetto debole deve innanzitutto conoscere alcuni principi normativi, che saranno esaminati in questa breve relazione, ed applicarli costantemente nell'espletamento del mandato.

La delicatezza e la particolarità del ruolo svolto dal tutore, curatore, amministratore di sostegno estraneo alla famiglia del rappresentato, impone a colui che accetta questo compito l'onere di tentare di entrare in sintonia con il suo assistito, conoscere la sua storia pregressa, le sue abitudini e le sue aspirazioni.

Questa indagine preliminare dovrebbe essere condotta in ogni situazione, soprattutto quando l'assistito è affetto da una patologia talmente grave da renderlo impossibilitato ad esternare emozioni e desideri.

Non va dimenticato che la presenza di un terzo, improvvisamente officiato del potere di disporre del patrimonio di una persona e, secondo i casi, di limitarne l'autonomia di spesa e di movimento, può essere assai ardua da accettare.

Chi intende svolgere questa funzione dovrebbe porsi innanzitutto due interrogativi:

- a) come si comporterebbe il sig. Rossi se potesse scegliere liberamente?
- b) Qual è la decisione opportuna per il sig. Rossi in questa situazione?

Se le risposte a questi due quesiti sono identiche la soluzione del problema è agevole, se divergono è il rappresentante che ha l'obbligo di decidere.

Questa situazione può generare attriti e rendere l'espletamento dell'incarico molto gravoso.

La consapevolezza di questo problema deve indurre il rappresentante a rendersi disponibile e intenzionato a dedicare tempo ed energie per comprendere i desideri e le aspettative del suo assistito.

E' importante che egli chiarisca di essere un alleato e non un soggetto da contrastare.

E' utile cercare di stimolare la collaborazione di coloro che circondano il soggetto fragile ovviamente se costoro agiscono nell'interesse della persona.

Peraltro, al termine di questa parentesi di inevitabile "negoziazione" sarà il professionista ad assumersi la paternità di un'iniziativa che dovrà essere ineccepibile dal punto di vista giuridico.

Questa breve premessa è doverosa per spiegare che il buon rappresentante legale, in siffatte situazioni, deve interpretare ed applicare correttamente le norme che stabiliscono i suoi doveri e poteri ma non può limitarsi a questa attività.

La soluzione di una diafrasi tra il soggetto debole e un suo contraddittore, sia esso parente od amico, andrà ricercata in primo luogo fra le possibili alternative idonee a soddisfare i desideri del rappresentato.

Al termine di questa indagine occorrerà verificare se la soluzione prospettata sia conforme alle norme vigenti e solo in questo caso, potrà essere adottata definitivamente.

Esaurita questa premessa generale, certamente inadeguata ad individuare tutte le problematiche che il professionista può dover affrontare, si deve esaminare l'impianto normativo di riferimento.

Ritengo opportuno trattare l'argomento distinguendo i compiti ed i poteri del rappresentante in relazione alle tre figure individuate dal legislatore: tutore, curatore, amministratore di sostegno.

I.1) Tutore dell'interdetto.

E' opportuno partire dalla posizione che richiedere maggiore impegno poiché impone l'assunzione di obblighi e doveri più gravosi.

Affronterò in modo specifico l'incarico svolto nei confronti di un soggetto maggiore di età, dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere a causa di infermità di mente in seguito ad un accertamento giudiziale.

I principi normativi sono contenuti nel titolo X, capo I del codice civile dettati per la tutela dei minori. Le disposizioni sono applicabili alla tutela degli interdetti ed alla curatela degli inabilitati in virtù del richiamo contenuto all'art. 424 cod. civ. I compiti, o meglio, i doveri del tutore sono molteplici e si evincono dall'art. 357 cod. civ. : egli ha cura della persona, lo rappresenta negli affari civili e ne amministra i beni.

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa il tutore deve prestare il giuramento avanti al Giudice Tutelare di esercitare l'incarico con fedeltà e diligenza (art. 349 cod. civ.).

Dopo la formale assunzione dell'incarico, il tutore deve procedere all'erezione dell'inventario (art. 362 cod. civ.) nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto conoscenza legale della nomina.

L'incombente si dovrebbe esaurire entro 30 giorni dalla nomina salvo proroga concessa dal Giudice Tutelare.

Il tutore deve quindi attivarsi per ottenere la designazione del notaio che espletterà la formalità.

Poiché i termini indicati all'art. 362 cod. civ., non perentori, sono chiaramente insufficienti a consentire al tutore di completare l'attività, è consigliabile chiedere immediatamente una proroga.

Secondo la giurisprudenza della sezione VII del Tribunale di Torino, ufficio del Giudice Tutelare, è possibile:

- a) ottenere l'esonero dell'obbligo di inventario nel caso di patrimoni modesti e semplici da gestire. Il tutore dovrà relazionare e documentare al Giudice Tutelare in merito alle indagini svolte a chiedere l'esonero (v. decreto 7/10/2010 dr.ssa Marisa Gallo tutela n. 3698/2010 r.g.t., decreto 7/7/2012 dr.ssa Donata Clerici tutela n. 3296/2010 r.g.t.;).

b)E' possibile ottenere la proroga del termine per l'erezione dell'inventario. Trattandosi di termini ordinatori l'istanza andrà proposta prima della scadenza ex art.154 c. p. c. . (v. decreto 23/5/2012 dr.ssa Donata Clerici tutela n. 2440/2012 r.g.t., decreto 25/7/2007 dr.ssa Marisa Gallo tutela n. 3505/2007 r.g.t. Con decreto 6/11/2007,tutela n.3505/2007 il G.T. concesse anche l'esonero dall'inventario dei beni di valore inferiore ad € 500,00. Si tratta di un orientamento non univoco).

Il compimento dell'incombente è indispensabile per una buona amministrazione del patrimonio.

E' inoltre un punto di partenza al quale il tutore deve far riferimento per la redazione del primo rendiconto annuale e di quelli a seguire.

L'omissione non è sanzionata in modo specifico. E' certamente consigliabile attenersi alle norme richiamate anche per garantire una gestione corretta e trasparente ed evitare censure sull'operato soprattutto al termine dell'incarico.

Secondo la prassi del Tribunale di Torino l'inventario è affidato sempre ad un notaio che, a sua volta, potrà avvalersi di stimatori per la valutazione dei beni.

La disciplina è quella prevista dagli artt. 769 c. p.c. s. s. integrata dalle disposizioni contenute agli artt. 362 ss. cod. civ. Significativo è l'obbligo per il tutore di rendere la dichiarazione di debito o credito (art. 367 cod. civ.), e di giurare la sincerità dell'atto (art. 363 n.4 cod. civ.).

Fra i compiti preliminari vi sono le comunicazioni dirette a rendere noto a tutti gli enti istituzionali (Istituti di credito, ASL,INPS, Questura) il decreto di nomina del tutore e ad ottenere l'invio di informazioni. L'attività consente di salvaguardare il patrimonio del tutelato e di ricostruire la situazione finanziaria.

Dopo aver chiarito, almeno in linea generale, sia la consistenza economica che le necessità della persona, si deve proporre al Giudice Tutelare un'ipotesi di collocazione e di amministrazione delle finanze. Lo strumento è una istanza volta ad ottenere i provvedimenti autorizzativi sulle questioni elencate agli artt.369 e 371 cod. civ.

La prima richiesta discende dagli artt. 357 e 358 cod. civ. Tali norme, dettate solo per gli interdetti giudiziali, impongono al tutore di avere cura della persona. Egli deve verificare se l'attuale collocazione sia idonea ed eventualmente individuare un luogo adeguato in cui il soggetto dovrebbe vivere. Il tutelato deve accettare questa determinazione tenuto conto che egli può allontanarsi dal luogo prescelto solo previa autorizzazione del tutore.

Quanto alla salvaguardia del patrimonio è auspicabile che il tutore proceda immediatamente a vincolare eventuali attività bancarie ed a richiedere l'invio di documentazione relativa alla movimentazione degli anni precedenti, eventualmente anche risalenti al quinquennio.

Potranno essere mantenuti i conti intestati solo al tutelato mentre dovranno essere necessariamente eliminate le co-intestazioni. Il tutore dovrà poi individuare un tetto di spesa annuale adeguato a mantenere la persona ed a far fronte a tutti i pagamenti ordinari. Per eventuali imprevisti in corso di procedura si rinvia alla trattazione relativa agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Egli dovrà proporre ed ottenere l'autorizzazione al reimpiego dei capitali in eccedenza.

Il tutore deve aggiornare il Giudice Tutelare riguardo all'andamento della gestione.

Lo strumento istituzionale è il rendiconto di tutela da depositare con cadenza annuale ai sensi dell'art.380 cod. civ. e, in caso di cessazione dall'incarico, entro due mesi da tale data ex art.386 cod. civ.

L'atto deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le spese sostenute e gli investimenti eseguiti e deve contenere una relazione sommaria sulle attività svolte e sulla condizione personale dell'assistito.

Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 44 disp. att. cod. civ. il Giudice Tutelare può convocare in ogni tempo il tutore per ottenere chiarimenti ed impartire istruzioni sulla tutela.

Una periodica informazione, puntuale ed adeguata, evita il ricorso questa disposizione.

Il tutore infine ha l'obbligo di ottenere l'autorizzazione per il compimento di qualsiasi atto di natura patrimoniale individuato rispettivamente dagli artt. 374 e 375 cod. civ.

In base all'oggetto dell'istanza il provvedimento è concesso dal Giudice Tutelare (art. 374 cod. civ.) o dal Tribunale in Camera di Consiglio previo parere del Giudice Tutelare (art.375 cod. civ.).

Il tutore, in assenza di una specifica autorizzazione, è praticamente privo di autonomia se non per il compimento di atti urgenti (art. 374 n.5 cod. civ.) o di atti relativi all'amministrazione del patrimonio ed il mantenimento della persona già autorizzati in precedenza (art. 371 cod. civ.).

II.2) Curatore dell'inabilitato

La figura del curatore è assai più semplice da definire.

Si tratta, infatti, del rappresentante di una persona solo parzialmente incapace. Gli adempimenti sono ridotti rispetto a quelli posti a carico del tutore.

Le norme di riferimento sono essenzialmente gli artt.394 e 395 cod. civ. applicabili agli inabilitati maggiorenni in virtù del richiamo contenuto all'art. 424 cod. civ.

Alla luce del rinvio contenuto all'art.393 cod. civ. si applicano al curatore dell'inabilitato le norme relative al tutore dell'interdetto solo per quanto riguarda la scelta del rappresentante (art. 345 cod. civ.), le cause di incapacità a ricoprire l'incarico (art. 350 cod. civ.) e quelle di rimozione dall'ufficio (art. 384 cod. civ.).

La dottrina ritiene quindi inestensibili al curatore dell'inabilitato le norme previste per il tutore dell'interdetto (in "Codice Civile Commentato" a cura di P. Rescigno , Ed. Giuffrè 2003, commento all' art. 393 cod. civ. pg. 542).

Conseguentemente il curatore:

- a) non presta giuramento;
- b) non avrebbe l'obbligo di inventario né di rendiconto (la giurisprudenza del Tribunale di Torino ritiene opportuna la redazione di quest'ultimo atto);
- c) assiste la persona nel reimpiego dei capitali ed in generale negli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

- d) deve essere autorizzato nelle forme dell'art. 375 cod. civ. per il compimento degli atti previsti dalla norma;
- e) deve prestare il suo consenso ed ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 394 cod. civ.) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ma non compresi tra quelli indicati all'art.375 cod. civ. In caso di rifiuto del consenso si procedere con le modalità indicate dall'art. 395 cod. civ. e quindi con la nomina del curatore speciale;
- f) non ha "cura della persona". Quindi non ha poteri e doveri riguardo alla collocazione, ed agli spostamenti dell'assistito, non presta il consenso informato ai trattamenti sanitari;
- g) deve riferire al Giudice Tutelare della circoscrizione giudiziaria in cui è domiciliato l'inabilitato: non si applica infatti l'art.343 comma 2 cod. civ. che consente di trasferire il procedimento avanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il tutore;
- h) sottoscrive le istanze ed i ricorsi all'autorità giudiziaria unitamente al rappresentato;
- i) assiste in giudizio la persona a norma dell'art. 394 comma 2 cod.civ.

I rapporti bancari devono comunque essere vincolati anche a nome del curatore .

L'inabilitato potrà operare autonomamente per l'attività quotidiana. E' consigliabile concordare anche con l'istituto di credito dei limiti di spesa. Per tutti gli atti eccedenti occorreranno l'autorizzazione del Giudice e l'assistenza del curatore.

Come è noto dopo l'entrata in vigore della l. 9 gennaio 2004 n.6, l'istituto ha una applicazione residuale.

La giurisprudenza del Tribunale di Torino ha accolto con favore la figura introdotta dalla citata normativa ritenendola più flessibile e maggiormente adeguata a soddisfare le esigenze della persona.

I.3)Amministratore di sostegno del beneficiario.

Compiti e poteri dell'amministratore di sostegno sono delineati dal decreto pronunciato dal Giudice tutelare all'art. 405 comma 5 cod. civ.

Come è già stato ricordato dai precedenti relatori, l'amministrazione di sostegno è “*un vestito su misura*” confezionato dal Giudice Tutelare in base alle necessità della persona.

Il provvedimento può essere periodicamente rivisto in relazione agli elementi che l'amministratore acquisirà e segnalerà nel corso del suo incarico.

Pertanto, la definizione dei compiti che, secondo i casi, possono essere limitati solo alla cura del patrimonio ed anche a quella della persona, ed i poteri, di sola assistenza o di sostituzione, sono definiti dal provvedimento giudiziario.

I principi di riferimento sono costituiti dagli art. 405 cod.civ., 410 cod. civ (doveri dell'amministratore di sostegno) e 411 cod. civ. che consente di applicare a questa figura parte della disciplina prevista per il tutore.

Ne discende che il professionista:

- a) presta il giuramento ma non ha l'obbligo di redigere l'inventario dei beni;
- b) rende il conto della gestione compreso quello finale, e riferisce al Giudice Tutelare secondo la periodicità indicata nel decreto di nomina, anche in merito alla situazione personale e finanziaria del beneficiario. E' evidente che l'amministratore dovrà segnalare tempestivamente anche l'eventuale inadeguatezza della misura di protezione adottata e chiedere che il magistrato provveda ai sensi dell'art. 413 comma 4 cod. civ.;
- c) imposta il procedimento secondo le indicazioni contenute nel decreto di apertura. Tale provvedimento sostituisce gli adempimenti ed i principi contenuti agli artt. 369-373 cod. civ. Sarà pertanto il Magistrato ad indicare ad esempio, i limiti di spesa, le modalità di deposito e custodia dei beni e dei valori mobiliari posseduti dalla persona, e gli atti che possono essere compiuti da ciascuno singolarmente o congiuntamente;
- d) non ha cura della persona e non ha il potere di decidere sulla collocazione salvo quanto verrà *infra* meglio precisato. Può essere autorizzato dal Giudice Tutelare al compimento di singoli

atti che esulano dalla sfera strettamente patrimoniale. Deve peraltro riferire anche sulle condizioni personali e di vita del beneficiario;

- e) non presta il consenso informato ai trattamenti sanitari ma può essere eccezionalmente autorizzato al compimento dell'attività solo se previsto dal Giudice Tutelare;
- f) deve riferire al Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio (art. 404 cod. civ.);
- g) deve svolgere l'incarico personalmente, potendo delegare a terzi, ai sensi dell'art. 408 comma 4 cod. civ., solo il compimento di singoli atti.

L'elemento caratterizzante dei rapporti tra amministratore e beneficiario è rappresentato dal dovere del rappresentante di:

-*“tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”*,

-informare il beneficiario degli atti da compiere;

- riferire al Giudice Tutelare in caso di dissenso con il medesimo (art. 410 cod. civ.).

Ne consegue che la funzione svolta dal rappresentante deve essere improntata ad un costante confronto con l'assistito al fine di individuare e condividere le decisioni.

Qualora il rappresentante proceda ugualmente al compimento dell'atto, pur in presenza del dissenso manifestato dal beneficiario, ad avviso della dottrina, sarebbe ipotizzabile una responsabilità dell'amministratore tale da determinare anche la rimozione dall'incarico ai sensi del combinato disposto dall'art. 411 comma 1 e 384 cod. civ.(cfr. Commentario breve al Codice Civile, ed. Cedam 2009, commento all'art. 410, pg. 502).

L'atto così compiuto, se conforme ai poteri dell'amministratore, deve ritenersi valido nei confronti dei terzi.

Il Giudice Tutelare determina la durata del procedimento (art.405 comma 5 n.2 cod. civ.) e i compiti da svolgere compresi, come si è detto, di singoli atti attinenti alla cura della persona.

Gli artt.405 comma 4 e 408 comma 1 cod. civ. prevedono espressamente che il magistrato possa adottare “*anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata*” e che la scelta dell’amministratore avvenga “*con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario*”.

Questo richiamo esplicito ha indotto taluni interpreti a sostenere che, anche nel corso di queste procedure, il Giudice Tutelare potrebbe assumere validamente iniziative riguardo alla collocazione del soggetto(v. Trib. Varese 30/04/2012 in Banche Dati Platinum n. 6/2012 ed. UTET. L’estensore del provvedimento sostiene che il mancato richiamo all’art. 371 cod. civ. dal parte dell’art. 411 cod. civ. non osterebbe all’attribuzione della facoltà di provvedere sulla collazione anche nelle procedure di amministrazione di sostegno. Il rinvio esplicito dovrebbe ritenersi superfluo posto che, a norma degli artt. 405 comma 4cod. civ. e 408 comma 1 cod.civ., al Giudice Tutelare sarebbero già attribuiti poteri specifici in tema di “*cura personae*”). Questa interpretazione non pare condivisa dalla sezione VII del Tribunale di Torino, Ufficio del Giudice Tutelare, poiché tali poteri spetterebbero al magistrato esclusivamente in seguito all’apertura della tutela (v. Tribunale Torino sez. VII 26/02/2007 in Banche Dati Platinum n. 6/2012 ed. UTET).

La particolarità dell’incarico affidato è costituita dal fatto che l’amministrato mantiene la capacità di agire e può esprimere un dissenso “vincolante” nei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato in ordine al compimento di atti “autorizzati” dal Giudice Tutelare.

II) Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La distinzione ha una diversa rilevanza in base alla capacità del soggetto che compie il singolo atto. Non è questa la sede per affrontare le questioni interpretative legate alla definizione delle categorie concettuali di negozi di ordinaria e straordinaria amministrazione

anche se è usuale ritenere che i primi sono funzionali alla conservazione del patrimonio mentre i secondi comportano una modificazione della consistenza patrimoniale.

E' doveroso invece chiarire quali sono i requisiti formali necessari per assicurare validità al singolo atto giuridico in relazione al grado di capacità del rappresentato .

II.1) Negozi compiuti in nome e per conto dell'interdetto.

L'interdetto è totalmente incapace di compiere atti di disposizione patrimoniale pena l'annullamento ai sensi dell'art. 427 cod. civ. per quelli compiuti dopo la sentenza di interdizione. Egli può essere autorizzato al compimento di “*taluni atti di ordinaria amministrazione*” da solo o con l'assistenza del tutore con la sentenza di interdizione o in successivi atti dell'autorità giudiziaria.

In quest'ultima ipotesi il provvedimento è concesso dal Giudice Tutelare, su istanza del tutore, esaminata la situazione dell'incapace e può riguardare il prelevamento di somme di denaro, con cadenza e limiti stabiliti, per provvedere direttamente alle necessità quotidiane.

La distinzione richiamata perde quindi di significato se applicata all'interdizione posto che, ad eccezione di limitate situazioni quali ad esempio la riscossione di trattamenti pensionistici o di indennità di accompagnamento e degli arretrati, la locazione *infra* novennale, tutti gli altri atti tradizionalmente ritenuti di “*ordinaria amministrazione*” necessitano dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Ciò premesso è determinante individuare l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare l'atto.

Le norme di riferimento sono gli artt. 374 e 375 cod. civ. che prevedono, secondo i casi, la competenza del Giudice Tutelare o del Tribunale in composizione collegiale previo parere del Giudice Tutelare.

I provvedimenti ex art.374 cod. civ. sono revocabili o modificabili in ogni tempo dallo stesso Giudice che li ha concessi e sono soggetti a reclamo avanti al Tribunale ex art.45 disp. att. cod. civ. e 739 c.p. c. Quelli pronunciati ex art. 375 cod. civ. avanti alla corte di Appello ex art. 739 c.p. c.

La Dottrina ritiene che l'esemplificazione contenuta agli artt. 374 e 375 cod. civ. sia suscettibile di interpretazione analogica così come quella indicata negli artt.371,372 cod. civ. (v. A. Jannuzzi, P. Orefice" La Volontaria Giurisdizione", Giuffrè 2006, pg. 214. Secondo gli autori: *"La indicata specificità non deve tuttavia far ritenere la tassatività della elencazione in materia di tutela in quanto altrimenti il tutore, per gli atti di straordinaria amministrazione non contemplati, verrebbe a trovarsi in una situazione di maggior favore rispetto ai genitori, potendo provvedere in assenza di autorizzazione."* La Suprema Corte, con sentenza 1/08/2003 n. 11748, si è pronunciata per la tassatività dell'elenco.

Rientrano quindi nella competenza esclusiva del Giudice Tutelare e necessitano della sua autorizzazione i seguenti atti a contenuto patrimoniale:

- a) deliberazione sulle spese annue per il mantenimento della persona;
- b) investimento o reimpiego di capitali;
- c) atti indicati dall'art. 374 cod. civ.

Riguardo all'interpretazione di questa norma si osserva che nel concetto di *"assunzione di obbligazioni"* rientra qualsiasi atto che comporti l'accollo di un onere economico per il tutelato.

Si richiamano, a titolo esemplificativo, alcuni provvedimenti del Giudice Tutelare del Tribunale di Torino:

- 1) assunzione e licenziamento di badanti o personale preposto alla cura della persona (decreto 6/3/2012 dr.Alberto La Manna tutela n. 3296/2010 r.g.t.;decreto 4/2/2008 dr.ssa Marisa Gallo tutela n. 3505/2007 r.g.t.;

- 2) partecipazione all'assemblea di società e modifica dei patti parasociali di cui il tutelato è socio (decreto 21/7/2012 dr.ssa Donata Clerici, tutela n.2440/2012 r.g.t.; decreto 10/12/2010 dr.ssa Luciana Dughetti tutela n.3537/2009 r.g.t.);
- 3) conferimento dell'incarico ad un mediatore per la vendita o la locazione di beni del tutelato (decreto 19/1/2012 Dr.Giovanni Pescatore, tutela n.6644/2019 r.g.t.);

Secondo la dottrina la stipulazione di contratti di assicurazione e di polizze fideiussorie necessita l'autorizzazione del Giudice Tutelare (Codice Civile a cura di P. Rescigno cit. pg.374).

L'accettazione di eredità devoluta a favore di un incapace deve avvenire necessariamente con il beneficio di inventario come prescritto dall'art. 471 cod. civ. Il titolare del diritto non decade dal beneficio dell'inventario se non dopo decorso 1 anno dal cessare dello stato di interdizione (art.489 cod. civ.).

Quanto alla rappresentanza giudiziale si rammenta che è necessaria l'autorizzazione per agire in giudizio nei procedimenti che coinvolgono diritti patrimoniali, per proporre domanda riconvenzionale e per nominare il difensore quando il tutelato è parte nel giudizio. Non è necessaria l'autorizzazione anche se l'oggetto sia un atto di straordinaria amministrazione, per intimare e precetto od ottenere il pagamento di alimenti.

Gli atti individuati dall'art. 375 cod. civ. necessitano di un controllo rafforzato per il valido compimento poiché si tratta di negozi che comportano una modificazione significativa del patrimonio del tutelato.

Merita una particolare attenzione l'art.375 n.1 cod. civ.

La norma si riferisce a qualsiasi atto di trasferimento a titolo oneroso relativo a beni dell'incapace e precisamente: la vendita, la permuta, la cessione, la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili e mobili. Per la donazione si richiamano gli artt.774 e 777 cod. civ.

La trattazione più approfondita avverrà a cura di altro relatore trattandosi di un diritto personalissimo.

L'istanza autorizzativa deve essere motivata dalla necessità di reperire fondi per provvedere ai bisogni del tutelato. La tutela ha una finalità esclusivamente conservativa del patrimonio il che porta ad escludere qualsiasi intento speculativo.

E' indispensabile acquisire una perizia asseverata comprovante il valore del bene posto in vendita.

Secondo la Giurisprudenza del Tribunale di Torino può essere autorizzata la vendita a trattativa privata in luogo dell'incanto (decreto 30/6/2012, sezione II civile, rel. Dr.ssa Luciana Dughetti, r. g. v. n. 3840/2012, decreto 6/8/2010, sezione feriale, rel. Dr.ssa Paola Demaria r. g. v. n. 4313/2010; decreto 30/11/2012, sezione II civile, rel. Dr.ssa Marisa Gallo, nel quale è stata autorizzata in via alternativa anche la vendita con le modalità previste dall'art. 733 c. p. c. in caso di vendita a trattativa privata infruttuosa).

Il prezzo di vendita o di cessione è determinato nel decreto autorizzativo. Il Tribunale può provvedere anche sulle modalità di reimpiego delle somme.

L'interpretazione del Tribunale di Torino sul soggetto competente ad impartire tali disposizioni non è univoca (v. decreti 20/7/2012, sezione IV civile rel. dr.ssa Anna Castellino r. g. v. n. 4784/2012 e r. g. v. n. 4783/2012 . che , sulla medesima fattispecie in materia di autorizzazione alla transazione, nel primo caso hanno rimesso rispettivamente al Giudice Tutelare la definizione delle modalità di reimpiego mentre nel secondo hanno impartito specifiche disposizioni) .

Indipendentemente dall'autorità investita di tali poteri, sia essa il Tribunale o il Giudice Tutelare, il tutore è obbligato, pena una sua responsabilità, a provvedere al reimpiego delle somme.

Quanto all'art. 375 n. 3 cod. civ. l'autorizzazione è necessaria sia per la divisione giudiziale che per quella contrattuale.

L'autorizzazione ad accettare transazioni, compromessi o concordati ex art. 375 n.4 cod. civ. riguarda qualsiasi atto di questa natura sia esso di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

II.2) Atti compiuti in nome e per conto dell'inabilitato.

L'inabilitato ha facoltà di compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione (art.394 cod. civ.) e quelli che eccedono l'ordinaria amministrazione se espressamente indicati nella sentenza di inabilitazione o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 427 cod. civ. comma1).

Vi sono poi atti che l'inabilitato può compiere solo con l'assistenza e quindi con il consenso del curatore e atti che, oltre a questo requisito, richiedono l'autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale ai sensi dell'art. 375 cod. civ.

Come si è detto non è agevole definire in concreto il concetto di "*ordinaria amministrazione*".

Sarebbero riconducibili a questa categoria: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, la riscossione di rendite non rilevanti in rapporto al patrimonio dell'incapace e la disposizione delle stesse, le liberalità d'uso, l'acquisto dei beni necessari per l'economia domestica e l'amministrazione del patrimonio, i prelevamenti a meno che non si tratti di riscossione di capitali.

Quanto a quest'ultimo atto vale la pena di rammentare che per il reimpiego non è richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare salvo che questa attività comporti il compimento di un atto per cui è richiesto uno specifico provvedimento (ad es. acquisto di un immobile).

Al fine di garantire adeguata protezione agli interessi patrimoniali dell'inabilitato si è suggerito che il curatore neghi il consenso alla riscossione dei capitali se non è prospettato un reimpiego adeguato a garantire la conservazione del patrimonio.

L'assistenza del curatore è poi indispensabile per agire in giudizio sia come attore che come convenuto.

Per tutti gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli indicati al comma 2 dell'art. 394 cod. civ. oltre al consenso del curatore è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare o quello del Tribunale se si tratta degli atti indicati all'art. 375 cod. civ. e il curatore non è il genitore dell'inabilitato. L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale previa autorizzazione del Tribunale e parere del Giudice Tutelare (art. 425 cod. civ.)

Si richiamano, fra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, l'accettazione e la rinuncia all'eredità, la stipulazione di contratti di locazione ultra novennali, l'accettazione di donazioni.

Gli assegni e le cambiali devono recare la sottoscrizione congiunta dell'inabilitato e del curatore "per assistenza" (art. 9 legge cambiaria e art. 12 legge assegno).

L'autorizzazione deve sempre precedere l'atto.

L'eventuale convalida può avvenire solo su istanza dell'inabilitato con l'assistenza del curatore.

II.3) Atti compiuti dal in nome e per conto del beneficiario di una amministrazione di sostegno.

Come è stato già evidenziato in precedenza, il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 405 cod. civ. precisa quali atti possono compiere rispettivamente il beneficiario da solo o con l'amministratore di sostegno e quest'ultimo in via esclusiva.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel decreto di nomina il beneficiario mantiene la capacità di agire (art.409 cod. civ.) ed è in ogni caso autorizzato a compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Per quanto non espressamente previsto dal provvedimento giudiziario si applicano gli artt.374 e 375 cod. civ. con la precisazione che i provvedimenti indicati da quest'ultima norma sono pronunciati dal Giudice Tutelare.

Si comprende quindi come la distinzione concettuale tra le due categorie non assuma una particolare rilevanza.

Ciò che è determinante è comprendere la natura e l'incidenza che il compimento dell'atto può avere sul patrimonio del beneficiario ed individuare la procedura che consenta di compierlo validamente.

III) Atti della vita quotidiana di natura patrimoniale e personale, atti di cura e personalissimi.

L'assolvimento dei compiti relativi agli atti della vita quotidiana è già stato in parte trattato nel corso di questa relazione.

Si tratta quindi di riassumere ed elencare, senza alcuna pretesa di essere esaustivi, le attività che, secondo la condizione giuridica in cui versa il soggetto interessato, possono essere compiute da lui medesimo o dal suo rappresentante.

III.1) L'interdetto giudiziale è privo di autonomia in molti settori della vita quotidiana. Il tutore, infatti, ha facoltà di stabilire il luogo in cui la persona può vivere ed i soggetti che possono prestare assistenza ed occuparsi della sua cura personale, la modalità ed i tempi di allontanamento dal luogo prestabilito e l'individuazione di coloro ai quali è affidata la persona incapace in caso di allontanamento dalla residenza abituale.

Ne consegue che, ai sensi dell'art.358 cod. civ., il tutore deve essere informato ed autorizzare eventuali uscite e deve sempre conoscere gli eventuali spostamenti del rappresentato anche se si tratta di trasferimenti motivati da necessità terapeutiche.

Anche l'eventuale autorizzazione all'espatrio così come quella al rilascio dei visti sono curate dal tutore.

Il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità deve essere eseguito dal diretto interessato presso il comune di residenza. Il tutore può conferire una delega ad un terzo (un parente o un dipendente della struttura presso la quale è ospitata la persona) affinché questi si rechi presso l'anagrafe del luogo di residenza, se coincidente con quello del domicilio, oppure presso quest'ultimo se diverso.

In tal caso sarà il comune del domicilio ad inoltrare la richiesta di rinnovo del documento al comune di residenza.

Se l'interessato è impossibilitato a muoversi un incaricato dell'anagrafe si reca presso la struttura o il domicilio per l'identificazione. Il documento può recare l'indicazione che il soggetto è in grado di firmare.

Eventuali denunce di smarrimento dei documenti devono essere presentate dal tutore o da un eventuale affidatario su delega del tutore.

L'autorizzazione dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003 deve essere rilasciata dal tutore (si rammenta che l'art.23 comma 3 D. Lgs. n. 196/2003 richiede il consenso "espreso liberamente" dall'interessato).

Il tutore può avere conoscenza della corrispondenza indirizzata all'assistito soprattutto al fine di verificare ed ottemperare all'adempimento di eventuali obblighi fiscali spettanti al rappresentato.

E' opportuno evitare di escludere la persona dotata di una residua capacità dal compimento di minime attività quali ad esempio la richiesta dell'estratto conto bancario.

L'incapace non può detenere validamente armi e non può ottenere il rilascio del porto d'armi. Segnalo un decreto del Prefetto di Torino in data 27/11/2008 ai sensi dell'art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. che vietò all'incapace la facoltà di proseguire la detenzione delle armi di cui era già in possesso.

Il pagamento delle imposte compete in via esclusiva al tutore.

Il mod. F24 adottato dall'Agenzia delle Entrate dispone di una apposita sezione in cui inserire i dati del tutore o legale rappresentante.

Per quanto attiene agli altri atti diretti a garantire il benessere quotidiano della persona, come si è detto, può essere lo stesso collegio giudicante che, a norma dell'art. 427 cod. civ. oppure il tutore che, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, determina una somma mensile che il soggetto può gestire in autonomia o con l'aiuto dei servizi sociali o del personale della comunità.

Merita un cenno l'esercizio del diritto di voto che, laddove possa essere espresso autonomamente, spetta al tutelato.

Il tutore può validamente sostituirsi al soggetto interessato solo in alcune ipotesi di atti relativi alla cura ed atti c.d. personalissimi.

E' connesso con il concetto di "cura della persona" previsto dall'art. 357 cod. civ. il dovere di occuparsi anche di eventuali trattamenti sanitari necessari per il benessere del tutelato e, conseguentemente, l'obbligo di rilasciare il consenso informato ai trattamenti sanitari (art.6 della

Convenzione dei diritti umani e la biomedicina approvata dal Consiglio d'Europa il 4/4/1997 ratificata in Italia con l. n.145/2001).

Nella prassi corrente si assiste ad un ricorso sempre più frequente alla richiesta di autorizzazione da parte dei medici ad esempio anche per la somministrazione di vaccino anti-influenzale o per la terapia farmacologica per i pazienti psichiatrici.

Il tutore ha facoltà di proporre l'istanza ai sensi dell'art.13 l. n.194/78 per l'interruzione della gravidanza dell'incapace e può essere "sentito" nel caso di istanza presentata dalla diretta interessata ed è altresì legittimato a proporre il ricorso per l'interruzione di trattamenti sanitari.

Quanto invece agli altri atti c.d. personalissimi, ossia quegli atti inerenti alla sfera privata e personale dell'individuo, non è ravvisabile la funzione di "sostituzione" attribuita al rappresentante.

Rientrano in questa categoria ad esempio: il matrimonio, il riconoscimento di figlio naturale, la donazione, il testamento, l'amministrazione dei beni della comunione legale, gli atti disposizione del proprio corpo come la donazione di organi, la presentazione della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 2 l. 14/4/1982 n.164 (M. Pini "Amministrazione di sostegno e interdizione. La riforma del sistema di protezione della persone prive di autonomia" Ed. Il Sole 24 Ore spa, 2007 pag.167).

Il tutore non può rappresentare l'assistito nel giudizio di separazione o di divorzio, ma può:

- 1) impugnare il matrimonio dell'incapace (art.119 cod. civ);
- 2) avviare l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art.273 n.3 cod. civ.);
- 3) Impugnare il riconoscimento del figlio naturale (art.264 cod. civ.).

L'interdizione comporta l'esclusione di diritto dall'amministrazione dei beni della comunione legale ai sensi dell'art.183 n.3 cod. civ. e secondo quanto ricordato, l'impossibilità per il tutore di sostituirsi in questa funzione. Può essere ipotizzabile in questa ipotesi il ricorso alla richiesta di separazione giudiziale dei beni (art.193 cod. civ.).

In caso di necessità di proporre il tutore non può rappresentare il soggetto in una causa di divorzio ma, a norma dell'art. 4 comma 5 l. n.898/70 il Presidente del Tribunale nomina un curatore speciale. Infine, il tutelato può costituirsi nel giudizio di interdizione autonomamente anche se è stato nominato il tutore provvisorio (art. 716 c. p.c.)

III.2) L'inabilitato ed il beneficiario dell'amministrazione di sostegno mantengono una maggiore autonomia per il compimento degli atti della vita quotidiana di natura patrimoniale.

In particolare: l'inabilitato si occupa dell'ordinaria amministrazione, il beneficiario provvede nei limiti del decreto di nomina. In base alle problematiche che interessano la persona, il provvedimento può contenere anche delle limitazioni ad atti che normalmente il soggetto potrebbe compiere (ad esempio partecipazione alle assemblee di condominio).

E' consigliabile peraltro che il rappresentante legale si assicuri che il suo rappresentato compia tempestivamente gli adempimenti che egli stesso è autorizzato ad eseguire personalmente (pagamento imposte, alimentazione adeguata e cura della casa appropriata). Eventuali problematiche o difficoltà potranno essere segnalate ai Servizi Sociali di competenza per l'adozione di un progetto di assistenza personalizzato.

L'inabilitato ed il beneficiario dell'amministrazione di sostegno sono liberi, in linea di massima, di determinare il luogo in cui vivere, di trasferire la residenza anche in uno stato estero. Spetta peraltro al curatore o all'amministrazione verificare se il luogo prescelto sia idoneo ed eventualmente segnalare le criticità riscontrate al Giudice Tutelare o ai servizi sociali di competenza sempre previo avviso al diretto interessato.

Le indicazioni contenute riguardo al diritto di voto ed al rinnovo dei documenti valgono, a maggior ragione, per il caso di soggetti capaci o solo parzialmente capaci di agire,

Il curatore e l'amministratore di sostegno non prestano il consenso ai trattamenti sanitari.

Esiste infatti una distinzione basata proprio sulla capacità residuale del soggetto sottoposto

ad amministrazione di sostegno che porta ad escludere la facoltà dell'amministratore di sostituirsi alla persona.

Inoltre, l'art.37 del codice di deontologia medica, impone l'obbligo di acquisire il consenso del tutore per i trattamenti diagnostici e terapeutici e di informare l'amministrazione di sostegno.

In casi particolari si ritiene che il decreto di nomina dell'a.d.s possa contenere specifiche autorizzazioni per la prestazione del consenso o per il compimento di atti di cura.

Per ciò che attiene agli atti c.d. personalissimi riguardo all'impossibilità per il curatore di sostituirsi al rappresentato, valgono le indicazioni formulate riguardo all'interdetto.

Ne consegue che l'inabilitato può:

- riconoscere il figlio naturale e proporre il giudizio di disconoscimento di paternità;
- sottoscrivere l'accordo di separazione consensuale e proporre il relativo giudizio.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può compiere autonomamente tutti gli atti per i quali non vi siano limitazioni nel decreto di nomina.

Sia l'inabilitato che il beneficiario possono testare e contrarre matrimonio.

Sarà comunque opportuna una segnalazione di tali determinazioni al Giudice Tutelare per eventuali approfondimenti medici.

L'inabilitazione determina la facoltà di chiedere la separazione dei beni della comunione fermo restando che il curatore non può sostituirsi alla gestione della comunione.

Torino, 19 dicembre 2012

Avv. Stellina Martelli